

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

13° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1980

Presidenza del Presidente TANGA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Divieto ai cittadini italiani di fornire ad autorità straniere documenti ed informazioni concernenti l'attività marittima » (368-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 84
GIGLIA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 84
SANTONASTASO (DC), relatore alla Commissione 84

« Intervento del Fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali » (672-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 85, 86, 87
BAUSI (DC), relatore alla Commissione 85, 87

GIGLIA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Pag. 86, 87
LA PORTA (PCI) 87
OTTAVIANI (PCI) 86

« Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria di quelle interessanti l'asta del fiume Isarco dal ponte Loreto, nella città di Bolzano, fino alle origini » (956), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 89
GUSSO (DC), relatore alla Commissione 89
MASCIADRI (PSI) 89
OTTAVIANI (PCI) 89

« Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria di un tratto di argine consortile del fiume Po in frazione Stagno del comune di Roccabianca » (957), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 88
GUSSO (DC), relatore alla Commissione 88

I lavori hanno inizio alle ore 16,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« **Divieto ai cittadini italiani di fornire ad autorità straniere documenti ed informazioni concernenti l'attività marittima** » (368-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Divieto ai cittadini italiani di fornire ad autorità straniere documenti ed informazioni concernenti l'attività marittima** », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Santonastaso di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

S A N T O N A S T A S O, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, non mi pare ci sia molto da dire per illustrare le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo del disegno di legge approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 30 gennaio 1980.

All'articolo 1, infatti, la nuova dizione del primo comma voluta dalla Camera non fa altro che chiarire meglio, a mio avviso, il contenuto della norma stessa.

All'articolo 2 la Camera ha eliminato dal primo comma un inciso che, invece, avrei mantenuto in quanto consentiva di porre limiti che mi parevano opportuni.

Comunque, trattandosi anche in questo caso di una modifica di lieve entità e tenuto conto del carattere di urgenza del provvedimento, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

G I G L I A, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole relatore e dichiaro di

essere favorevole all'approvazione del testo modificato dall'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Gli armatori, i loro rappresentanti o preposti di imprese di navigazione italiane devono trasmettere al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla ricezione, copia degli ordini, emanati da autorità straniere, di fornire informazioni ovvero di consegnare documenti attinenti alla gestione amministrativa e contabile dell'impresa ed agli accordi commerciali in materia di noli e servizi marittimi.

Chiunque viola la disposizione del comma precedente è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire un milione. Si applicano gli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e successive modificazioni.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo comma non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Do ora lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Chiunque fornisce le informazioni o consegna i documenti indicati nel primo comma dell'articolo 1 ad autorità straniere è punito, salvo che non sia stato autorizzato dall'Amministrazione competente, con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino a lire 5 milioni.

La disposizione del comma precedente si applica anche se il fatto è commesso all'estero.

8^a COMMISSIONE13^o RESOCONTO STEN. (9 luglio 1980)

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati

È approvato.

Il secondo comma non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 2 con le modificazioni accolte.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

« Intervento del Fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali » (672-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Intervento del Fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Bausi di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

B A U S I , relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, ritengo che il disegno di legge in esame, così come ritorna modificato dalla Camera dei deputati, sia meritevole della nostra favorevole considerazione.

Siamo di fronte ad un complesso di norme che, riportando in modo puntuale il contenuto del provvedimento già esaminato dal Senato nello scorso febbraio, prevede soltanto due modificazioni.

La prima, all'articolo 1, concerne l'eliminazione dell'autostrada Torino-Savona tra quelle che usufruiscono dei benefici concessi dal Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane. La seconda, all'articolo 5, concerne lo slittamen-

to al 30 settembre 1980 del termine, inizialmente previsto al 30 giugno 1980, entro il quale il Governo è tenuto a presentare al Parlamento il disegno di legge per il riassetto del settore autostradale e delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico.

Il provvedimento, considerato nel suo complesso, è costituito essenzialmente di due parti: una prima parte di carattere generale che abbiamo già avuto modo di esaminare e in merito alla quale, pertanto, ogni discussione mi parrebbe soltanto ripetitiva rispetto alle nostre precedenti decisioni, ed una seconda parte sulla quale, per obbligo di Regolamento, a seguito delle modifiche introdotte al testo dalla Camera, abbiamo la possibilità di intervenire.

Pertanto, tralasciando ogni considerazione sulla parte generale, cioè su quella che è rimasta immune da modificazioni da parte dell'altro ramo del Parlamento, possiamo solo domandarci quali possono essere i motivi in relazione ai quali possiamo oggi essere di diverso avviso rispetto ai due emendamenti apportati al testo.

Come ho già detto, la prima modifica concerne l'autostrada Torino-Savona; credo che nessuno possa negare che si tratta di un raccordo di particolare importanza non soltanto sotto il profilo del trasporto delle persone — e quindi del turismo e dei collegamenti tra la Liguria, il Piemonte ed anche la confinante Francia — ma anche sotto quello del trasporto delle merci, tenuto conto del volume di traffico che vi si svolge.

Una seconda considerazione da fare in merito a questa autostrada concerne non tanto la sua utilizzazione quanto la sua stessa natura giuridica che credo sia l'elemento principale che ha indotto la Camera ad eliminare la Torino-Savona dal novero delle autostrade che usufruiscono dei benefici concessi dal Fondo di cui trattasi.

La seconda modifica apportata al provvedimento dalla Camera, come ho già accennato all'inizio del mio intervento, concerne l'articolo 5 laddove la data del 30 giugno prossimo è stata modificata in quella del 30 settembre 1980; per il resto la disposizione di cui al secondo comma di tale articolo rimane identica a quella da noi approvata

8ª COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (9 luglio 1980)

nel senso che entro il termine suddetto il Governo dovrà presentare al Parlamento un disegno di legge per il riordino del settore autostradale

Ritengo che tale modificazione sia giustificata dal fatto che, dal 28 febbraio 1980, data in cui il Senato ha approvato in prima lettura il provvedimento, ad oggi il termine del 30 giugno è stato superato per cui si rende ovvio un rinvio al 30 settembre prossimo per la presentazione del disegno di legge di cui sopra.

È da valutare l'opportunità di lasciare la data del 30 settembre oppure di spostarla in avanti in modo che da parte del Governo si possa adempiere a questo impegno avendo un quadro generale completo della situazione autostradale

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

O T T A V I A N I . Molto brevemente, signor Presidente, per confermare il voto contrario del Gruppo comunista già espresso in Aula il 28 febbraio 1980 in sede di votazione del disegno di legge al Senato.

In sintesi le motivazioni che ci inducono a ribadire questa nostra posizione sono le seguenti: siamo praticamente in presenza di una crisi che interessa la metà del settore autostradale, crisi acuta, maturata in un lungo periodo di tempo che il Governo avrebbe dovuto fronteggiare con provvedimenti tempestivi ed organici nello stesso tempo.

Viceversa, ci troviamo ancora una volta in presenza di un provvedimento intempestivo in quanto giunge troppo tardi, non organico in quanto la soluzione globale del riassetto del settore si rinvia a data ancora da destinarsi, ad un provvedimento, infine, che accolla alla collettività un onere cospicuo che assomma a 450 miliardi che, con ogni probabilità, non saranno sufficienti a fronteggiare l'attuale crisi in quanto solo 13 delle società considerate hanno raggiunto una situazione debitoria di oltre 2.300 miliardi.

Pertanto, non essendo intervenuta in sede di discussione alla Camera alcuna innova-

zione sostanziale in merito alle norme in esame, il nostro atteggiamento critico e negativo non può, a sua volta, subire modificazioni.

Aggiungo che nuove perplessità, anzi, si aggiungono in relazione alla modifica apportata dalla Camera all'articolo 5 in base alla quale entro il 30 settembre 1980, non entro il 30 giugno 1980, il Governo dovrà presentare al Parlamento un disegno di legge per il riordino del settore autostradale.

Ci rammarichiamo che il termine per questa presentazione sia stato ancora rinviato, ci auguriamo che la data del 30 settembre sia rispettata e ci riserviamo, in quell'occasione, di riprendere l'intero discorso sul settore autostradale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

G I G L I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo desidera sottolineare quanto poco fa rilevato dal senatore Bausi rispetto al testo al nostro esame. La società autostradale Torino-Savona è stata esclusa dalla Camera dei deputati dai benefici finanziari previsti nel disegno di legge perchè, essendo una società a capitale prevalentemente privato, non poteva essere inclusa in questo provvedimento. Ricordo che in questa stessa Commissione fu sollevato il medesimo problema, che si ritenne di risolvere in modo diverso. Desidero informare i senatori che il Governo ha presentato alla Camera dei deputati due disegni di legge: il n. 899 e il n. 900, concernenti la sistemazione di alcuni tronchi stradali che hanno costituito l'occasione per procedere, da parte della Commissione lavori pubblici dell'altro ramo del Parlamento, ad un esame globale della materia.

In quella sede sono stati affrontati i problemi relativi alla Livorno-Civitavecchia, alla Messina-Palermo, al proseguimento del tratto Villa Vomano-Teramo dell'Aquila-Gran Sasso, ai due tratti intermedi della E7 e alla sistemazione dell'Aurelia. Tutto questo pacchetto che costituisce in questo momento oggetto di un esame approfondito è sta-

8ª COMMISSIONE

13º RESOCONTO STEN. (9 luglio 1980)

to fatto proprio dal Governo per il riassetto del sistema autostradale.

Per questi motivi anche da un punto di vista politico l'attuale testo giunge in un quadro diverso rispetto a quello in cui il disegno di legge fu approvato dal Senato.

Pertanto per le ragioni che ho esposto ne raccomando l'approvazione.

L A P O R T A . Vorrei sapere se il Governo ha richiesto specifici contributi alle Regioni per la realizzazione dei tronchi autostradali.

G I G L I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La Commissione lavori pubblici della Camera ha indetto delle audizioni in cui sono stati ascoltati rappresentanti di tutte le Regioni. In sede di audizione il Governo centrale ha fatto presente che per realizzare questi tronchi è necessario il contributo da parte degli istituti regionali. La regione Sicilia in quella sede ha dichiarato la propria disponibilità ad un contributo pari al 20 per cento del costo del tratto Messina-Palermo. Tutte le Regioni, quindi, si sono dichiarate disponibili all'erogazione di tali contributi.

L A P O R T A . Il Governo ha chiesto delle condizioni particolari, ad esempio, alla regione Sicilia?

G I G L I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Le condizioni nasceranno quando sarà necessario trattare nel complesso gli interventi finanziari. Per realizzare le opere di un volume globale di spesa X abbiamo solo l'iscrizione nella legge finanziaria per il 1979 di 70 miliardi per il tratto Messina-Palermo. I due disegni di legge che ho ricordato trovano una copertura con l'autorizzazione di accensione di mutui all'ANAS.

B A U S I , *relatore alla Commissione*. Dopo i chiarimenti del Sottosegretario rinuncio alla richiesta di slittamento della data al 30 dicembre.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni fermi gli obblighi dei concessionari e le garanzie ad essi inerenti, è abilitato ad intervenire nel pagamento delle rate dei mutui e nel pagamento delle obbligazioni e delle cedole con scadenza nell'anno 1980, rispettivamente contratti ed emesse, all'entrata in vigore della presente legge, dalle Società autostradali:

autostrada del Brennero;
autocamionale della Cisa;
autostrada dei Fiori;
autostrade Valdostane;
autostrada Ligure-Toscana;
autostrada Torino-Alessandria-Piacenza;
autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta;
autostrade Centro Padane;
autostrada della Valdastico;
tangenziale di Napoli,

nonche dai Consorzi Messina-Palermo e Messina-Catania, per la parte non pagata dai concessionari predetti e pari alla differenza tra l'ammontare del debito in scadenza ed il totale degli introiti al netto delle spese di esercizio, relativi al periodo di anno precedente alla scadenza stessa. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno individuate le spese di esercizio e loro limiti da considerare ai fini della determinazione degli introiti netti e saranno stabilite le modalità e le procedure relative ai rapporti tra i concessionari ed il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane.

E approvato.

8ª COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (9 luglio 1980)

Gli articoli 2, 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Le somme pagate dal Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane e dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in applicazione degli articoli 1, 2 e 4 della presente legge, nonchè dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 51, costituiscono, a tutti gli effetti, debiti per i concessionari interessati e saranno considerati ai fini del rimborso allo Stato in sede di legge generale per il riordino del settore autostradale e il riassetto delle Società concessionarie a prevalente capitale pubblico.

Entro il 30 settembre 1980 il Governo presenterà al Parlamento un disegno di legge per il riordino del settore autostradale ed il riassetto delle Società concessionarie a prevalente capitale pubblico.

Tale disegno di legge dovrà contemplare, oltre alla definizione, come dal primo comma del presente articolo, dei rapporti tra il Fondo centrale di garanzia e gli enti di cui all'articolo 1, il riordino delle concessioni e la ristrutturazione, anche attraverso la revisione dei piani finanziari, delle tariffe di pedaggio dell'intero settore autostradale.

Il primo comma non è stato modificato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato della Camera dei deputati.

E approvato.

Il terzo comma non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 5 con le modificazioni accolte.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

E approvato.

«**Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria di un tratto di argine consortile del fiume Po in frazione Stagno del comune di Roccabianca**» (957), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «**Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria di un tratto di argine consortile del fiume Po in frazione Stagno del comune di Roccabianca**», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Gusso di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GUSSO, relatore alla Commissione. Su questo disegno di legge concernente la classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria di un tratto di argine consortile del fiume Po in frazione Stagno del comune di Roccabianca, approvato dalla Camera dei deputati, si sono pronunciati favorevolmente gli organi tecnici centrali e periferici dello Stato, delle province e delle regioni interessate. Per questo motivo propongo che venga approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il tratto d'argine del fiume Po, a difesa della frazione Stagno parmense in comune di Roccabianca è dichiarato opera idraulica di seconda categoria. Conseguentemente viene sclassificato l'argine rettilineo esistente.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 2, avvertendo che, con la sua approvazione, si intenderà approvata anche la corografia cui la norma fa

8^a COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (9 luglio 1980)

rinvio, che è riportata in fine nello stampato del disegno di legge:

Art. 2.

Il perimetro del comprensorio dei beni, i cui proprietari debbono contribuire con lo Stato nella spesa per l'opera di cui al precedente articolo, è quello delimitato nella annessa corografia che forma parte integrante della presente legge.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

E approvato.

« **Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria di quelle interessanti l'asta del fiume Isarco dal ponte Loreto, nella città di Bolzano, fino alle origini** » (956), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria di quelle interessanti la asta del fiume Isarco dal ponte Loreto, nella città di Bolzano, fino alle origini** » già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Gusso di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GUSO, *relatore alla Commissione.* Anche questo disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, ha avuto il parere favorevole degli organi tecnici centrali e periferici dello Stato e della provincia autonoma di Bolzano.

Mi sia consentito dire che mi trovo leggermente imbarazzato nell'illustrare provvedimenti che concernono la classificazione delle opere idrauliche di seconda categoria, dal momento che unanimemente si riconosce che dal punto di vista tecnico nella legge vigente del 1904 sono contenuti criteri errati. Mi auguro che i criteri di classificazione delle opere idrauliche siano rivisti in occasione dell'esame del disegno di legge concernente la difesa del suolo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

OTTAVIANI. Siamo d'accordo con la considerazione espressa dal relatore e auspichiamo che questi siano gli ultimi provvedimenti adottati dopo 76 anni con soluzioni arcaiche.

Dichiariamo il nostro voto favorevole al disegno di legge.

MASCIADRI. A nome del mio Gruppo dichiaro il voto favorevole su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle interessanti l'asta del fiume Isarco dal ponte Loreto, nella città di Bolzano fino alle origini.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 2, avvertendo che, con la sua approvazione, si intenderà approvata anche la planimetria cui la norma fa rinvio, che è riportata in fine nello stampato del disegno di legge:

Art. 2.

Il perimetro del comprensorio è quello indicato nella annessa planimetria, vistata dal Ministro dei lavori pubblici, che forma parte integrante della presente legge.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 17,15.